

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Cooperativa Trasporti Imola Srl (C.F. e P.I. 00287060380) con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO) per il progetto di recupero ambientale, sito in Comune di Imola, Via Lughese SNC, identificato dall'ambito 58 dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE del Comune di Imola.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5059 del 24/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Cooperativa Trasporti Imola Scrl (C.F. e P.I. 00287060380)** con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO) per il progetto di recupero ambientale, sito in Comune di Imola, Via Lughese SNC, identificato dall'ambito 58 dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE del Comune di Imola.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società/ditta Cooperativa Trasporti Imola Scrl (C.F. e P.I. 00287060370) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216³, sito in Comune di Imola, Via Lughese SNC che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - **Approvazione progetto di recupero ambientale** ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5/02/1998 determina numero 101 del 05/06/2018 del Comune di Imola.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata fino al 04/06/2026 come da progetto approvato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5/02/1998 Atto di determina numero 101 del 05/06/2018 del Comune di Imola.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁴ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.

5. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Cooperativa Trasporti Imola Scrl con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO) e sede operativa in Comune di Imola, Via Lughese SNC, ha presentato, nella persona di Caggese Riccardo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 26/03/2018 Prot. Gen. n. 10828 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013⁸ e contestuale approvazione progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5/02/1998.
- Successivamente il SUAP del Comune di Imola ha indetto conferenza di servizi sincrona con nota Prot. gen. 10961/2018 del 26/03/2018 e trasmesso i relativi allegati pervenuti agli atti di questa Agenzia in data 26/03/2018 in atti PGB07278/2018.
A seguito della conferenza di servizi sono state richieste dal Comune di Imola integrazioni e la società in data 25/05/2018 in atti PGB012158/2018 ha trasmesso la documentazione richiesta.
- Il Comune di Imola ha indetto⁹ nuova conferenza di servizi conclusiva in data 30 maggio 2018 e nella seduta è stato approvato il progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5/02/1998.
- In data 08/06/2018 il SUAP del Comune di Imola ha trasmesso l'atto di approvazione del progetto¹⁰ ai sensi del D.M. 05/02/1998 acquisito con PGB013377/2018 08/06/2018, detto atto costituisce parte integrante del provvedimento di AUA.
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni per la matrice rumore espresso dal Servizio Territoriale di Imola di ARPAE in atti PGB0/2018/17314 del 24/07/2018.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

⁹ Vedi nota di indizione in atti PGB012158/2018 25/05/2018.

¹⁰ Atto di determina numero 101 del 05/06/2018 del Comune di Imola detto provvedimento ricomprende la compatibilità urbanistica, pianificazione e prescrizioni per la gestione rifiuti.

- Il S.U.A.P., in data 30/07/2018 ha trasmesso il nulla osta¹¹ inerente la matrice rumore in atti PGBO/2018/17674 del 30/07/2018.
- Riguardo le verifiche antimafia la Cooperativa Trasporti Imola Scrl risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bologna in data 27/09/2017.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Imola, ha espresso parere favorevole per la parte urbanistica, pianificazione, matrice rifiuti¹² e rumore¹³, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26 come di seguito specificato:**
 - Allegato **A** - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
 - Allegato **B** - matrice impatto acustico: non dovuti;
 - Allegato **C** - Approvazione progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5/02/1998 determina numero 101 del 05/06/2018 del Comune di Imola.

Bologna, data di redazione 24/09/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Atto di determina numero 1099 del 27/07/2018 matrice acustica

¹² Vedi atto di determina numero 101 del 05/06/2018 del Comune di Imola

¹³ Atto di determina numero 1099 del 27/07/2018 matrice acustica

¹⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁵ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Cooperativa Trasporti Imola Scrl

**Progetto di recupero ambientale Via Lughese SNC, identificato dall'ambito 58
dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE del Comune di Imola.**

**Matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed iscrizione al Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati
al riutilizzo.**

ALLEGATO A

Bologna,03/09/2018

Rif. Prat. Sinadoc 10517/2018

Ditta: Cooperativa Trasporti Imola Scrl con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO).

OGGETTO: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, per il progetto di recupero ambientale, sito in Comune di Imola, Via Lughese SNC, identificato dall'ambito 58 dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE del Comune di Imola.

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R5 - Classe 2

1. Motivazione

La società Cooperativa Trasporti Imola Scrl, ha presentato tramite il S.U.A.P. del Comune di Imola (BO), istanza di A.U.A acquisita agli atti di questa Agenzia in data 26/03/2018 al PGBO/2018/7278 e s.i., nella quale è ricompresa anche la comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06 costituito dal progetto di recupero ambientale approvato dal Comune di Imola ai sensi dell'art. art. 5 del DM 05/02/1998.

2. Descrizione impianto

Il progetto di recupero collocato presso la ex CAVA MALSIURINA in via Lughese NORD classificato da PSC come ambito 58, per il ripristino ambientale dell'area è previsto il recupero di una sola tipologia di rifiuti 7.31 bis costituiti dal CER 170504 *Terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03*, con i limiti fissati dalla colonna A (siti ad uso verde pubblico e residenziale) della Tabella 1¹ dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i.

Ad ultimazione dei conferimenti dei rifiuti è previsto un ulteriore metro (1m) di terreno vegetale per riportare il lotto all'uso agricolo.

Il volume residuo è pari a 414.181 tonnellate, ed il proponente ha richiesto di poter conferire una quantità annuale massima pari a 150.000 tonn/anno.

Il progetto di ripristino approvato² ha fissato le seguenti prescrizioni gestionali:

	RECTER ambito 57	CTI ambito 58
Durata massima attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	anni 8 dalla presente deliberazione
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito	126.059 tonn.	414.181 tonnellate
Conferimento annuale massimo, per singolo ambito	126.059 tonn	150.000 tonn/anno
Automezzi: numero massimo di viaggi/giorno, complessivo per entrambi gli ambiti	30 viaggi/gg	
Conferimento annuale massimo, complessivo per entrambi gli ambiti	243.000 tonnellate	

E' consentito un numero di viaggi/giorno massimo di 30 viaggi/giorno complessi per entrambi gli ambiti.

Il quantitativo massimo di conferimento annuale per entrambi gli ambiti è pari a 243.000³ tonn/anno.

Al fine di separare il vecchio lotto dal nuovo lotto oggetto del presente provvedimento il gestore dovrà realizzare un diaframma di argilla dello spessore di 2m, nel rispetto dell'elaborato (LGH-R10-TAV-06) allegato al progetto approvato.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Vista la propedeutica approvazione del progetto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5/02/1998, si propone l'iscrizione dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali

¹ Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

² Atto di determina numero 101 del 05/06/2018 del Comune di Imola detto provvedimento ricomprende la compatibilità urbanistica, pianificazione e prescrizioni per la gestione rifiuti.

³ Calcolato su un conferimento di 900t al giorno per 270 giorni lavorativi annui.

stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Attestazione

Si attesta l'iscrizione al n° **2018/7278 del 26/03/2018**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

5 Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI	
OPERAZIONE RECUPERO	R10	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	150.000
TIPOLOGIA	7.31 bis	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	

a) Operazione di recupero R10

1. Sono ammesse a recupero esclusivamente terre e rocce da scavo⁴ che rispettano i limiti fissati dalla colonna A (siti ad uso verde pubblico e residenziale) della Tabella 1⁵ dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i.
2. Per le operazioni di recupero (R10) dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.M.5/02/1998 e s.m.;
3. Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni del progetto approvato con atto di determina numero 101 del 05/06/2018 del Comune di Imola, costituiscono parte integrante dell'atto anche gli elaborati allegati al progetto.

⁴ CER 170504 Terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03

⁵ Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

4. Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R10, è pari a 126.059 tonnellate/anno;

	RECTER ambito 57	CTI ambito 58
Durata massima attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	anni 8 dalla presente deliberazione
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito	126.059 tonn.	414.181 tonnellate
Conferimento annuale massimo, per singolo ambito	126.059 tonn	150.000 tonn/anno
Automezzi: numero massimo di viaggi/giorno, complessivo per entrambi gli ambiti	30 viaggi/gg	
Conferimento annuale massimo, complessivo per entrambi gli ambiti	243.000 tonnellate	

5. E' consentito un numero di viaggi/giorno massimo di 30 viaggi/giorno complessi per entrambi gli ambiti. Il quantitativo massimo di conferimento annuale per entrambi gli ambiti è pari a 243.000⁶ tonn/anno.
6. Il gestore dovrà realizzare un diaframma di argilla dello spessore di 2 m al fine di separare il vecchio lotto dal nuovo lotto oggetto del presente provvedimento e nel rispetto dell'elaborato (LGH-R10-TAV-06) allegato al progetto approvato.
7. Per quantità di rifiuti in ingresso < 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..
8. Tuttavia, qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
9. Per quantità di rifiuti > 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale;
10. Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi

⁶ Calcolato su un conferimento di 900 t al giorno per 270 giorni lavorativi annui.

pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale;

11. In generale, le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione.
12. Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza, un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;
13. Nella gestione dell'attività si dovranno evitare i ristagni e ruscellamenti oltre i confini aziendali delle acque meteoriche di dilavamento, inoltre non dovranno essere creati cumuli di rifiuti se non per il tempo utile all'abbancamento e/o ai relativi campionamenti sopra richiamati.

b) Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁷: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;

⁷ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;

- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁸;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto matrice rifiuti, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti con il PGBO 2018/7288 del 26/03/2018 e successive integrazioni.

⁸ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

Cooperativa Trasporti Imola Scrl

Progetto di recupero ambientale Via Lughese SNC, identificato dall'ambito 57 dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE del Comune di Imola.

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società/ditta Cooperativa Trasporti Imola Scrl vedi relazione tecnica LGH-AUA-N57-01 PGB07278/2018 del 26/03/2018 e successiva integrazioni PGB012158/2018 del 25/05/2018 LGH-AUA-N58-05.

Visto che il Comune di Imola ha rilasciato il proprio nulla osta¹ matrice rumore con prescrizioni sulla base del parere ARPAE ST in atti PGB0/2018/17314 del 24/07/2018

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 11/05/2018 dal Dott. Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo nazionale al n°230 incaricato dalla società/ditta Cooperativa Trasporti Imola Scrl relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 10517/2018

Documento redatto in data 18/09/2018

¹Atto di determina numero 1099 del 27/07/2018 matrice acustica



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1099 del 27/07/2018

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE RUMORE - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. - VIA LUGHESE EX CAVA MALSICURINA AMBITO N58

IL DIRIGENTE

- Visti i procedimenti di approvazione progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art.5 del DM 5/02/1998 e di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici ambientali rumore e rifiuti, Ambito N58 (ex cava Malsicurina) in via Lughese, avviati su istanza di parte presentata dal Sig. Fabio Piancastelli, in qualità di legale rappresentante della società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.c.r.l. (C.F. 00287060370) con sede legale a Imola in Via Ca' di Guzzo 1, acquisita al Prot. Gen. 10828 del 26.03.2018 ;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'istanza sopraccitata;
- Dato atto che con Prot. Gen. 10961 del 26.03.2018 e Prot. Gen. 18668 del 25.05.2018 sono state indette le Conferenze di servizi in modalità sincrona, regolarmente svoltesi in data 05.04.2018 e 30.05.2018;
- Richiamato l'Atto monocratico n. 768 del 30.05.2018 di conclusione positiva della conferenza di servizi ;
- Richiamato l'Atto del Commissario Straordinario n. 101 del 05.06.2018 di "Approvazione progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del DM 5/02/1998 Ambito N57 via Lughese nord - Ditta Recter Ambito N58 Via Lughese sud – Ditta CTI" , agli atti ;
- Visto il parere favorevole al rilascio di nulla osta acustico, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Arpae – Distretto Imolese, con comunicazione pervenuta al Prot. Gen. 27202 del 25.07.2018 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- dato atto che il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale D.ssa Simonetta D'Amore in forza del Decreto del Sindaco n. 6 del 27/6/2018 ;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti ;

RILASCIA NULLA OSTA CON INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa, presentata dalla ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.c.r.l. , per l'attività sita in via Lughese Ambito N58 (ex cava Malsicurina), così come indicato da Arpae, Distretto Imolese, nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 27202 del 25.07.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Li, 27/07/2018

IL DIRIGENTE
Simonetta D'Amore
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 11143/2018
10517/2018

**Spett. Comune di Imola
SUAP**

**e p.c. Arpae – Sac di Bologna
Unità Rifiuti e bonifiche
c.a. Francesco Sterpetti**

Trasmesso via PEC

**Oggetto: Ditta C.T.I. Cooperativa Trasporti Imola srl – Ambito N58 (ex Cava Malsicurina) sita in Comune di Imola via Lughese snc.
parere per valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.**

In merito al procedimento di approvazione del progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5/2/1998 ed istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentato dalla ditta C.T.I. srl di Imola,, per il sito identificato come 'Ambito N58 - ex Cava Malsicurina' nel Comune di Imola, via Lughese, visto quanto esplicitato nella documentazione allegata alla domanda, questa Agenzia esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico per l'attività di ripristino ambientale R10 alle seguenti prescrizioni:

- la ditta all'atto del ricevimento dell'autorizzazione AUA, dovrà presentare entro 30 giorni, un nuovo studio acustico che tenga in considerazione le lavorazioni che vengono svolte nell'area destinata al riempimento con rifiuti, ove insistono a confine anche i ricettori identificati nella documentazione presentata come R1, R2 ed R3. Lo studio dovrà considerare la sola attività della ditta CTI in quanto titolare dell'autorizzazione unica;
- nella suddetta relazione tecnica, oltre ai rilievi e alle valutazioni fonometriche dovrà essere riportata anche documentazione, riferita ai giorni di misura, sui quantitativi di rifiuti in entrata all'impianto (es. fogli registro carico e scarico e relativi FIR), sulle attività svolte e sulle apparecchiature in funzione al momento degli accertamenti fonometrici;
- la strumentazione fonometrica dovrà essere posizionata internamente alle abitazioni interessate con affaccio verso l'area destinata ai lavori, in alternativa il microfono dovrà essere posto ad 1 metro dalla facciata dell'abitazione o dai suoi confini, ad altezza idonea a

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

considerare i locali maggiormente disturbati. Devono essere allegate foto indicante le singole postazioni di misura;

- lo studio acustico dovrà essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora per la classe III di appartenenza all'area del sito e dei limitrofi ricettori abitativi, presso i quali dovrà essere verificato anche il rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97.

Si ritiene inoltre opportuno prescrivere che per le operazioni di riempimento con rifiuti nell'ambito di pertinenza, la ditta osservi quanto indicato nell'atto del Commissario Straordinario del Comune di Imola, n. 101 del 05/06/2018, nonché le normative ambientali con specifico riferimento al Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., nella fattispecie si dovranno evitare i ristagni, dilavamento o ruscellamenti oltre i confini aziendali delle acque meteoriche, non dovranno essere creati cumuli di rifiuti, se non per il tempo utile all'abbancamento nel settore predisposto.

Durante le operazioni di scarico dei rifiuti dagli automezzi dovranno essere sempre utilizzati i presidi per abbattere le polveri diffuse.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

COMUNE DI IMOLA

PROGETTO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO AMBIENTALE R10 AI SENSI DEL D.M. 05/02/1998 e s.m.i. RELATIVO AL COMPARTO N57 DELL'EX CAVA MALSI CURINA 2 UBICATA IN VIA LUGHESE NEL COMUNE DI IMOLA

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA (ai sensi del DPR 13/03/2013 n.59)


PROPRIETÀ E GESTORE OPERATIVO ATTIVITÀ COMPARTO N58 :



Cooperativa Trasporti Imola scrl soc.coop.
Via Ca' di Guzzo, 1
40026 IMOLA (BO)

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Il Presidente
Piancastelli Fabio

PROGETTISTA: Dott. Ing. Riccardo Caggese



STUDIO CAGGESE - GASPARI

Ingegneria Civile - Ambientale

Bologna - Via E. Masi, 45 telefax 051/9913497

Ing. Riccardo Caggese cell. 3293423575 riccardo.caggese@libero.it

Ing. Gabriele Gaspari cell. 3478317299 g.gaspari@gabgas.com

Gruppo di lavoro:

Dott. Geol. Enrico Caggese

Dott. Geol. Maurizio Castellari

Geom. Fabio Alberani (Rilievo Topografico)

Dott. Gianluca Barbi (Tecnico in acustica ambientale)

Dott. Ing. Paolo Fabbri (Referente N58)

Revisione	Data aggiornamento	Note	Redatto da :	Controllato da :	Approvato da :
02					
01	MAGGIO 2018	Integrazioni	Dott. G. Barbi	-	-
00	MARZO 2018	Emissione	Dott. G. Barbi	-	-

Denominazione:

**INTEGRAZIONI post CONFERENZA
DEI SERVIZI DEL 05/04/2018
RELAZIONE ACUSTICA N58**

CODICE ELABORATO:

LGH-AUA-N58-05

Scala:

Note: 17_11 CTI via Lugheese R10

COMUNE DI IMOLA

**VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO IMPIANTO PER OPERAZIONI DI
RECUPERO AMBIENTALE (R10 DEL D.M. 05/02/98 S.M.I. E D.M. 186/06) RIFERITE
ALLA EX CAVA MALSICURINA 2 UBICATA IN FREGIO ALLA VIA LUGHESE IN
COMUNE DI IMOLA**

CTI Cooperativa Trasporti Imola

Via Cà di Guzzo 1

40026 Imola (BO)

P. Iva 00498341205

Studio 2 s.a.s.

di Barbi Gianluca

Acustica e sicurezza sul lavoro

Via Mulinetto, 41

44122 Ferrara

tel. e fax 0532/766501

Numero REA FE 210316

Codice Fisc. e Partita IVA

n. 01923770380



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 101 DEL 05/06/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DM 5/02/1998 AMBITO N57 VIA LUGHESE NORD - DITTA RECTER AMBITO N58 VIA LUGHESE SUD - DITTA CTI.

- richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 21/02/2018, acquisito al prot. 7821 del 01/03/2018, con il quale, a seguito delle dimissioni del Sindaco, sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio Comunale di Imola e la nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari, della dott.ssa Adriana Cogode, a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
- premesso che la ditta RECTER SRL e la ditta COOPERATIVA TRASPORTI SCRL SOC. COOP (CTI) con nota prot. 10828 del 26/03/2018 hanno presentato domanda di approvazione del progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del DM 5/02/1998 e l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale rispettivamente per gli ambiti N57: VIA LUGHESE NORD e N58: VIA LUGHESE SUD;
- dato atto che:
 - la ditta RECTER ha titolo a presentare la richiesta per l'ambito N57 in forza di contratto preliminare di compravendita del 29/12/2010 registrato presso l'Agenzia delle Entrate col n. 111 del 14/01/2011 e successivo addendum del 14/03/2018 che lo proroga per 60 mesi;
 - la ditta CTI ha titolo a presentare la richiesta per l'ambito N58 in qualità di proprietario;
- considerato che le schede dei predetti ambiti N57 e N58 dell'Allegato 1 al Tomo III del RUE (Ambiti soggetti a disciplina speciale) prevedono per l'attuazione degli stessi l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale di un progetto di attività di recupero ambientale ai sensi del DM 5/02/1998 delle aree dell'ex cava "Malsicurina";
- dato atto che l'area di intervento è individuata nella vigente pianificazione comunale:
 - in Tav. 1 "Progetto di assetto del territorio" del PSC (foglio 3) come zona *AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* (art. 5.6.9 NTA PSC);
 - in Tav. 2 "Tutela e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi" del PSC (foglio 3) come *Potenzialità archeologiche livello 2* (art. 2.2.6 NTA PSC) e parte come *Aree di concentrazione di materiali archeologici* (art. 2.2.3 NTA PSC);
 - in Tav. 3 "Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio" del PSC (foglio 3) come *Ambiti di controllo degli apporti d'acqua* (art. 3.1.10 NTA PSC) e parte come *Fasce di pertinenza fluviale* (art. 3.1.3 NTA PSC);
 - in Tav. 4 "Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti" del PSC (foglio 4) parte come *Corridoio di attenzione alta tensione* (art. 4.1.5 NTA PSC) e parte come *Fascia di rispetto depuratori* (art. 4.1.7 NTA PSC);

- in Tav. 1a “Ambiti e dotazioni territoriali” del RUE (foglio 11) parte come ambito N57: VIA LUGHESE NORD e parte come ambito N58: VIA LUGHESE SUD, parte come *Fasce di rispetto depuratori* (art. 4.1.7 NTA PSC), parte come *Fasce di tutela acque pubbliche* (art. 2.1.4 NTA PSC);
- nel Piano della Classificazione acustica in *classe III* (60-50 dBA);
- dato atto altresì che l’area di intervento è individuata nel vigente PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) della Città Metropolitana di Bologna:
 - in Tav. 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali” parte come *Fasce di pertinenza fluviale* (art. 4.4 NTA PTCP);
 - in Tav. 2a “Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche” come *Controllo degli apporti acqua* (art. 4.8 NTA PTCP);
 - in Tav. 2b “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” come *Zone di protezione della acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura* (artt. 5.2, 5.3 NTA PTCP);
 - in Tav. 2c “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali” parte come *R: Aree incoerenti per caratteristiche litologiche e morfologiche, A: Aree potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche* (art. 6.14 NTA PTCP);
 - in Tav. 3 “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità” parte come *Unità di paesaggio* (art. 3.1, 3.2 NTA PTCP), parte come *Ambiti a prevalente alta vocazione produttiva agricola* (art. 11.9 NTA PTCP), parte come *Ambiti produttivi di rilievo sovra comunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive logistiche e del commercio non alimentare* (art. 9.1 NTA PTCP);
 - in Tav. 4a “Assetto strategico delle infrastrutture della mobilità”, nessun vincolo;
 - in Tav. 4b “Assetto strategico funzionale della rete ferroviaria”, nessun vincolo;
 - in Tav. 5 “Rete ecologica di livello provinciale” parte come *Aree di potenziamento della rete ecologica* (art. 3.5 NTA PTCP) e parte come *Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovra comunale suscettibili di sviluppo* (art. 9.1 e 9.3 NTA PTCP);
- dato atto inoltre che l’area di intervento è individuata nella Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino con scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti;
- considerato altresì che:
 - il Comune di Imola con note prot. 10992 e prot. 10961 del 26/03/2018 ha indetto la Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona invitando a partecipare le amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di assenso nonché a rilasciare pareri autorizzazioni, nulla osta per l’esame delle istanze presentate;
 - sono state chiamate ad esprimersi le seguenti amministrazioni: Azienda USL, ARPAE, Area Blu Spa, Consorzio della bonifica della Romagna occidentale;
 - in data 5/04/2018 si è svolta la 1° seduta della Conferenza dei servizi, come da verbale acquisito al prot. 12806/2018, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1);
 - con nota prot. 13494/18 sono state richieste integrazioni alle ditte RECTER e CTI;
 - con nota prot. 17606 del 18/05/2018 le ditte RECTER e CTI hanno presentato le integrazioni richieste;

- in data 30/05/2018 si è svolta la Conferenza dei servizi conclusiva come da verbale acquisito al prot. 19379/18, allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) nel quale sono state definite limitazioni all'attività di recupero ambientale come segue:

	Ambito N57	Ambito N58
Durata massima attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	anni 8 dalla presente deliberazione
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito	126.059 tonnellate	414.181 tonnellate
Conferimento annuale massimo, per singolo ambito	126.059 tonn/anno	150.000 tonn/anno
Automezzi: numero massimo di viaggi/giorno complessivo, per entrambi gli ambiti	30 viaggi/gg	
Conferimento annuale massimo complessivo, per entrambi gli ambiti	243.0 tonnellate	

- preso atto della determinazione dirigenziale conclusiva positiva della Conferenza dei servizi con atto monocratico n. 768 del 30/05/2018 (Allegato 3);

- atteso che il progetto recupero ambientale degli ambiti N57 e N58 acquisito al prot. n. 10828/18 e prot. n. 13494/18 si compone dei seguenti elaborati in formato digitale:

- LGH-DOC- 01 - Elenco elaborati
- LGH-DOC- 02 - Relazione tecnica illustrativa
- LGH-DOC- 03 - Relazioni geologiche ed allegati
- LGH-DOC- 04 - Relazione acustica e monitoraggi fonometrici
- LGH-DOC- 05 - Documentazione fotografica
- LGH-DOC- 06 - Documenti autorizzativi precedenti
- LGH-DOC- 07 - Visure catastali
- LGH-DOC- 08 - Documenti amministrativi
- LGH-TAV- 01 - Planimetria catastale e corografia su CTR
- LGH-TAV- 02 - Planimetria stato attuale
- LGH-TAV- 03 - Planimetria di progetto delle aree oggetto di ripristino e limite PPGR
- LGH-TAV- 04 - Sezioni trasversali
- LGH-TAV- 05 - Sezioni longitudinali
- LGH-R10-DOC-01 - Elenco elaborati
- LGH-AUA-N58-05_001 - Relazione acustica N58
- LGH-AUA-N57-05_001 - Relazione acustica N57
- LGH-R10-DOC-09 - Risposta quesiti
- LGH-R10-TAV-05 - Sezioni longitudinali
- LGH-R10-TAV-06 - Elaborato grafico
- procura speciale al progettista da parte della ditta RECTER
- procura speciale al progettista da parte della ditta CTI

- preso atto che il progetto di recupero ambientale dell'area di ex cava "Malsicurina" prevede il riempimento della stessa con materiale costituito da codice CER 17.05.04 *Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* con i limiti fissati dalla colonna A (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 *Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da*

bonificare dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e smi ed il successivo ritorno all'uso agricolo previa riporto di terreno vegetale dello spessore di 1 m;

- preso atto che in riferimento agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011:
 - la ditta CTI è iscritta dal 20/10/2017 nella *White list* provinciale della Prefettura di Bologna;
 - la ditta RECTER SRL ha chiesto in data 5/01/2018 il rinnovo all'iscrizione nella *White list* provinciale della Prefettura di Ravenna;
- preso atto altresì che la ditta CTI risulta in possesso di regolare concessione rilasciata dalla Provincia di Bologna per l'accesso carraio (n. 310) lungo la S.P. 54 Lughese, allegata agli atti di progetto;
- dato atto che le monetizzazioni del verde pubblico per Euro 156.170,00 corrispondenti a 5.500 mq per l'ambito N57 e 6.000 mq per l'ambito N58 sono state regolarmente versate con il rilascio del Permesso di Costruire n. 90 del 8/11/2011, secondo i valori vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio;
- ritenuto di procedere all'approvazione del progetto di recupero ambientale per gli ambiti N57: VIA LUGHESE NORD e N58: VIA LUGHESE SUD, presentato dalle ditte RECTER srl e COOPERATIVA TRASPORTI SCRL SOC. COOP ai sensi del comma 1 punto b) dell'art. 5 del DM 05/02/1198;
- visto il DM 5/02/1998;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dato atto che ai sensi dell'art. 39 comma 3, il presente atto e relativi elaborati tecnici saranno pubblicati sul sito web del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso;
- accertato che la presente proposta di deliberazione è priva di rilevanza contabile ed economica;
- considerato che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lucietta Villa, è stato espresso il solo parere di regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, prescindendo da quello di regolarità contabile per le motivazioni di cui sopra;
- visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Simonetta D'Amore;

DELIBERA

1) di prendere atto della determinazione dirigenziale conclusiva positiva della Conferenza dei servizi con atto monocratico n. 768 del 30/05/2018 (Allegato 3) a seguito delle sedute del 5/04/2018 (Allegato 1) e del 30/05/2018 (Allegato 2), i cui verbali sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del DM 5/02/1998 presentato dalle ditte RECTER srl e COOPERATIVA TRASPORTI SCRL SOC. COOP composto dagli elaborati in formato digitale, redatti dall'Ing. Riccardo Caggese per conto dei proponenti, ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, mediante riempimento con la tipologia codice CER 17.05.04 *Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* con i limiti fissati dalla colonna A (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 *Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e*

nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e smi dell'area di ex cava "Malsicurina" individuata nella pianificazione comunale come ambiti N57: VIA LUGHESE NORD e N58: VIA LUGHESE SUD nel rispetto delle seguenti limitazioni:

	Ambito N57	Ambito N58
Durata massima attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	anni 8 dalla presente deliberazione
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito	126.059 tonnellate	414.181 tonnellate
Conferimento annuale massimo, per singolo ambito	126.059 tonn/anno	150.000 tonn/anno
Automezzi: numero massimo di viaggi/giorno, complessivo per entrambi gli ambiti	30 viaggi/gg	
Conferimento annuale massimo, complessivo per entrambi gli ambiti	243.000 tonnellate	

3) di demandare al Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente l'invio di copia della presente deliberazione alle Amministrazioni, agli Enti convocati alla Conferenza dei servizi e ai proponenti, nonché al SUAP per il proseguo del procedimento di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per le ditte RECTER e CTI;

4) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 39 comma 3, del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il presente atto e relativi elaborati tecnici saranno pubblicati sul sito web del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso e pertanto dovrà essere effettuata celermente a cura del Servizio proponente.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Adriana Cogode

(atto sottoscritto digitalmente)

LA SEGRETARIA GENERALE

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.